

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1559
3684
1885

Il Tribunale di Taranto, II^a sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Martino Casavola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2714 del R.G. 2000, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2012 ed avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare, promossa

DA

[redacted] [redacted] elettivamente domiciliato in Taranto, presso l'avv. [redacted], dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione del 29.1.2007.

E

[redacted], elettivamente domiciliata in Taranto, presso l'avv. [redacted], dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso.

OPPONENTI

CONTRO

[redacted] S.P.A., in proprio e quale procuratore della [redacted] per la [redacted], elettivamente domiciliato in Taranto, presso l'avv. M. Esposito, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di risposta.

PARTE CONVENUTA

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2012, le parti concludevano riportandosi a quelle già rassegnate in atti.



Con lo stesso ricorso, [redacted] deduceva di aver contratto in data 30.4.1992 con [redacted] un contratto di mutuo agrario per lire 290.000.000.

Ciò premesso, i ricorrenti, evidenziando di aver subito, in ragione dei mutui suddetti, le procedure esecutive immobiliari iscritte ai n.ri 250, 251, 253, 254 e 275/1997 R.G.E., spiegavano opposizione avverso le esecuzioni in oggetto, denunziando la natura usuraria degli interessi pattuiti e chiedendo dichiararsi la nullità dei mutui, con condanna dell'A [redacted] alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.

Instauratosi il contraddittorio, [redacted], quale procuratore della [redacted], resisteva alla domanda attrice e ne chiedeva il rigetto, evidenziando la piena legittimità del tasso di interesse praticato, in ragione della anteriorità del contratto di mutuo alle previsioni in materia di "usurarietà degli interessi" di cui alla legge 108/1996.

Espletata consulenza tecnica contabile, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.10.2012, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Ciò premesso quanto al fatto, prima di passare alla trattazione del merito, occorre in via preliminare rilevare che non vi è prova della rituale costituzione nella causa della [redacted] rappresentata da [redacted] non risultando formalmente agli atti né l'atto della sua regolare costituzione in giudizio, né l'atto di conferimento del mandato all'avv.

Con la presente opposizione, i ricorrenti hanno quindi inteso contestare la

c.p. e 1815, II c., c.c., debba farsi esclusivo riferimento al "tasso soglia" esistente al momento della pattuizione.

L'antiorità alla legge 108/96 delle convenzioni bancarie oggetto del giudizio, sottrae le pattuizioni relative agli interessi alla sanzione della nullità disciplinata dalla richiamata normativa civilistica.

Tuttavia questo giudice, condividendo precedenti orientamenti di merito (cfr. Trib. Bari 24.5.2005 n. 1136 e Trib. Milano 15.10.2005 n. 75), ritiene che la inapplicabilità di tale sanzione civile all'ipotesi di interessi usurari sopravvenuti non escluda che gli interessi che superino il tasso soglia siano comunque usurari e che siano perciò non dovuti per la sola parte eccedente quel tasso.

A tal proposito, è opportuno richiamare la disposizione di cui all'art. 2 l. 108/1996, norma imperativa sopravvenuta, la quale, in quanto ispirata ad un generale principio di "non abuso del diritto" (principio da coordinare con quello contrario per cui "pacta sunt servanda"), non può non ritenersi applicabile ai rapporti pendenti, imponendo l'adeguamento ai c.d. "tassi soglia" dell'assetto degli interessi già oggetto di stipulazione contrattuale, allorché essi, come nella fattispecie, siano in violazione della norma.

Le argomentazioni che precedono assorbono integralmente il contenuto delle doglianze sollevate in ricorso dagli opposenti, anche in relazione al richiamo alla presunta rescissione per lesione ex art. 1448 c.c..

Vanno pertanto condivise le conclusioni cui è giunto, con ragionamento esente da vizi logici e pertanto pienamente condivisibile, il consulente tecnico di ufficio, il quale ha dato esauriente risposta ai quesiti sottopostigli, contenendo, in assenza di anatocismo, i tassi applicati nei limiti dei tassi



359.350,00 (proc. es. n. 253/1997 R.G.E.), sulla base della documentazione fornita al consulente tecnico di ufficio dal medesimo istituto creditore in data 8.3.2010, tenuto conto dei versamenti effettuati da [REDACTED] pari ad euro 12.432,62 in data 15.6.1995, euro 46.686,01 in data 20.2.1996, euro 7.876,44 in data 7.3.1996, euro 10.538,82 in data 17.9.1996, euro 167.314,66 in data 12.7.2004, euro 90,52 in data 1.2.2005, euro 112.715,45 in data 26.1.2006 ed euro 49.832,43 in data 22.1.2007 (per un totale di euro 407.486,95), ed imputando i suddetti pagamenti agli interessi, prima, ed al capitale, dopo, risulta accertato un credito in favore del mutuatario pari ad euro 130.072,03 alla data del 22.1.2007.

In relazione alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte, va evidenziato che il creditore ha omissso nell'ambito della documentazione prodotta al consulente tecnico di ufficio di decurtare dalle rate di preammortamento registrate la quota relativa al contributo regionale.

Tale contributo, infatti, appare regolarmente conteggiato dal creditore medesimo nell'ambito dei conteggi finali in complessivi euro 65.704,48 (di cui euro 45.225,06 per contributo in conto interessi ed euro 20.479,42 per contributo in conto capitale), né vi è prova alcuna che esso sia stato revocato.

Ciò premesso in ordine ai mutui per notar TIZIO del 28.4.1988 e 29.5.1992, avendo il C.F. provveduto al pagamento in epoca successiva all'instaurazione dei procedimenti esecutivi, va comunque rigettata la domanda di opposizione all'esecuzione, dovendo quindi ritenersi pienamente legittima l'azione esecutiva al momento della notifica del pignoramento relativamente ai procedimenti esecutivi n.ri 251 e 253/1997



erede di [REDACTED]

Riepilogando i rapporti obbligatori esistenti tra il [REDACTED] ex [REDACTED]

[REDACTED] va pertanto rilevata l'esistenza, con riferimento alle procedure esecutive n.ri 251 e 253/1997 R.G.E., di un credito a favore del debitore esecutato pari ad euro 160.654,68 (30.582,65 + 130.072,03).

Oltre al pagamento di tale somma, prendendo in considerazione i pagamenti non dovuti effettuati dal [REDACTED] successivamente all'avvenuta estinzione delle proprie obbligazioni, così come indicati dal consulente, [REDACTED] sarà tenuto altresì alla corresponsione degli interessi legali a partire dall'1.2.2005 quanto ad euro 30.582,65 (avendo il debitore versato in tale data la maggiore somma di euro 80.024,26 imputata quanto ad euro 49.441,61 al saldo del dovuto), a partire dal 26.1.2006 quanto ad euro 80.239,60 (avendo il debitore versato in tale data la maggiore somma di euro 112.715,45 imputata quanto ad euro 32.475,85 al saldo del dovuto) e, infine, a partire dal 22.1.2007 quanto ad euro 49.832,43 (somma integralmente non dovuta).

Al contempo, risulta accertata, alla data del 15.2.2009, l'esistenza in capo al [REDACTED] di obbligazioni pari ad euro 5.168,74 relativamente al procedimento esecutivo n. 254/1997 R.G.E. pendente nei suoi confronti e pari ad euro 116.768,36 relativamente al procedimento esecutivo n. 275/1997 R.G.E. pendente nei suoi confronti quale erede di [REDACTED]

Quantificando quindi alla data del 15.2.2009 in euro 173.361,41 il credito del [REDACTED] (di cui euro 12.706,73 per gli interessi legali dovuti a partire dalle scadenze già indicate innanzi) ed in euro 121.937,10 il credito del [REDACTED] applicando la compensazione su tali rapporti reciproci, va

di lite e la condanna del creditore opposto al pagamento della residua metà delle stesse liquidata come da dispositivo.

Al rigetto dell'opposizione della R. C. consegue la sua condanna alla rifusione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Martino Casavola, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da [REDACTED] e [REDACTED]

nei confronti di [REDACTED], così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione spiegata da [REDACTED] in proprio e quale erede di [REDACTED] relativamente ai procedimenti esecutivi n.ri 251, 253, 254 e 275/1997 R.G.E.;
- 2) condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 51.424,31, oltre agli interessi legali a partire dal 15.2.2009 sino al soddisfo;
- 3) rigetta l'opposizione all'esecuzione spiegata da [REDACTED] nei confronti dell'[REDACTED] relativamente al procedimento esecutivo n. 250/1997 R.G.E., determinando il credito in euro 531.669,20 alla data del 15.2.2009;
- 4) compensa per metà le spese di lite tra [REDACTED] ed il [REDACTED] [REDACTED], condannando quest'ultimo alla rifusione della residua metà delle stesse, liquidata (la metà) in euro 100,00 per spese ed euro 3.000,00 per competenze; oltre accessori di legge;
- 5) condanna [REDACTED] a rifondere all'[REDACTED] le spese di lite liquidate, quanto alle competenze, in complessivi euro 4.200,00;